



SETTORE TRIBUTI  
**AVVISO AI CONTRIBUENTI**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017**

Questo Ente ha deliberato la conferma delle aliquote IMU e le aliquote TASI per l'anno 2017. Tali delibere sono consultabili sulla *homepage* del sito internet istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it). Pertanto, per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU e/o della TASI il versamento dell'acconto e/o in unica soluzione, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2017, applicando le aliquote approvate di seguito riportate.

Le aliquote **IMU anno 2017** confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2017 sono le seguenti:

<b>6(sei) per mille</b> con detrazione annua pari ad € 200,00	<u>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle <b>categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7).</u>
<b>10,6(dieci virgolasei) per mille</b>	Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case), e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli <b>posseduti e non condotti</b> dai coltivatori diretti e dagli I.A.P.
<b>0(zero) per mille</b>	Per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Le aliquote **TASI anno 2017** confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/03/2017, sono le seguenti:

<b>0(zero) per mille</b>	<u>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Analogamente per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli.</u>
<b>0,8(zero virgola otto) per mille</b>	Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case) e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, etc.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU-TASI 2017 (scadenza 30 giugno 2018) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

Per la **TASI**, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso sono tenuti al pagamento in misura diversa ed in maniera autonoma: l'utilizzatore (locatario) verserà il 10% dell'ammontare complessivo TASI, mentre il proprietario il restante 90%, come stabilito con la deliberazione di approvazione aliquote e detrazioni TASI sopra richiamata. Si precisa che l'imposta a carico dell'utilizzatore(locatario) non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia dallo stesso adibita ad abitazione principale e questi vi abbia stabilito la residenza anagrafica, assieme al proprio nucleo familiare.

**I versamenti devono essere effettuati, sia per l'IMU che per la TASI, dai contribuenti in autoliquidazione.**

Il versamento IMU e/o TASI dev'essere effettuato utilizzando esclusivamente il mod. F/24 oppure in alternativa apposito bollettino di c/c postale. **Non si dà luogo al versamento IMU e TASI se l'importo annuo, per ciascun tributo, è inferiore ad euro 6,00 (sei/00).**

**Il codice catastale di questo Ente è: H114.**

Le delibere IMU e TASI, i codici tributo da utilizzare per il versamento IMU e TASI possono essere consultati, cliccando sui link presenti nella *home-page* del sito istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it).

Per eventuali chiarimenti in merito, i contribuenti potranno rivolgersi all' Ufficio IMU/TASI – tel. 081/8069260 ubicato in Via E. De Nicola, 41 Quarto, e-mail: [ufficio.ici@comune.quarto.na.it](mailto:ufficio.ici@comune.quarto.na.it);

**Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali sono i seguenti:**

**-Martedì e Giovedì pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

**-Mercoledì mattina : dalle ore 10.00 alle ore 13.00.**

*Per i contribuenti è disponibile nella home-page del sito internet istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it) il servizio web "CALCOLO IUC 2017", che consentirà di conoscere, inserendo i dati catastali del/degli immobile/i posseduto e/o utilizzato, l'imposta dovuta IMU/TASI 2017 e di compilare, generare e stampare il modello F/24, con i relativi codici tributo.*

**Quarto, lì 18.05.2017**

**Il Capo Settore Tributi  
Aniello Pennacchio**